

«RIAPRIRE I CENTRI DIURNI A PIENO REGIME IN MASSIMA SICUREZZA: SONO PRESTAZIONI LEA, NON POSSONO ESSERE NEGATE». UTIM CAPOFILA DI UNA CAUSA COMUNE CONTRO LA MANCATA ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO

Centri diurni per persone con disabilità a singhiozzo, aperture per pochi turni alla settimana, ore di frequenza dimezzate per gli utenti senza alcun intervento sostitutivo a domicilio. Da quasi un anno gli utenti dei servizi socio-sanitari semi residenziali e le loro famiglie subiscono un'illegitima diminuzione del servizio. Migliaia di persone di tutte le età – insieme alle loro famiglie – affrontano il taglio dei servizi, che in questo caso costituisce un taglio dei diritti. La pandemia da Coronavirus ha imposto misure organizzative differenti (meno utenti per locale, gruppi circoscritti di utenti/operatori), ma non ha interrotto il servizio dei Centri diurni, che rimane di livello essenziale e quindi rivendicabile in base alle leggi agli enti competenti: non il singolo gestore (cooperativa, associazione, impresa), ma primariamente l'Azienda sanitaria locale (titolare della competenza e obbligata a coprire la parte sanitaria della retta) e, in subordine, il Comune o il Consorzio dei servizi socio-assistenziali, chiamato ad intervenire ad integrazione della quota di retta imputata all'utente laddove questo non abbia – a norma di legge – le risorse necessarie per farvi fronte. Resta valida la possibilità per i rappresentanti legali della persona con disabilità intellettiva e/o autismo e limitata o nulla autonomia di decidere di rinunciare temporaneamente al servizio – per esempio perché preoccupati dalla possibilità di diffusione del Covid – ma tale rinuncia (mai comunque definitiva, sempre revocabile) deve essere frutto di una scelta libera, cioè maturata a fronte di un servizio che «*comunque c'è*» e non di uno che ha chiuso e non dà altre possibilità.

La causa dell'Utim

Le lezioni della scuola, pur tra difficoltà logistiche e cambi frequenti di modalità, non si sono mai interrotte in questo 2020. L'analogia con le prestazioni di livello essenziale dei Centri diurni è presto fatta: anche questi ultimi non possono interrompere il loro servizio indispensabile. L'Utim – Unione per la tutela delle

persone con disabilità intellettiva grave, che ha sede a Torino e fa parte del Csa – Coordinamento sanità e assistenza tra i movimenti di base, ha scelto di proporre ai propri soci e simpatizzanti il percorso di richiesta del servizio in base alle leggi vigenti e, in caso di risposta non affermativa, di procedere con la promozione di una causa agli Enti (Asl, eventualmente Comune) che non erogano il servizio. Il Presidente, Vincenzo Bozza, ha inviato a soci e simpatizzanti la seguente lettera:

Cari Soci e Cari amici,

Come ben sapete i Centri Diurni per persone con disabilità intellettiva e/o autismo ormai garantiscono, nel migliore dei casi, solo il 50% del tempo coperto prima della pandemia. Molte famiglie sono perciò in gravi difficoltà ed hanno chiesto formalmente, con lettera raccomandata scritta alla Asl di competenza, il ripristino del tempo pieno e, nel caso il ripristino totale non sia possibile, che la Asl autorizzi le prestazioni domiciliari a completamento del tempo rimanente, con prestazioni preferibilmente fornite dallo stesso gestore del Centro in cui è inserita la persona con disabilità, che sarebbe così già conosciuta dagli operatori e già inserita in un intervento consono alle sue necessità ed alle sue preferenze. Alcune Asl del Piemonte hanno risposto per iscritto che per ora, visto le disposizioni della delibera di Giunta regionale 38/2020, non è possibile fare di più.

L'Unione per la tutela delle persone con disabilità intellettiva - Utim ribadisce però che il Centro Diurno è un diritto soggettivo previsto dai L.E.A. (Livelli Essenziali di Assistenza socio-sanitaria) ed in quanto tale, se richiesto formalmente, deve essere fornito nella sua interezza e senza limiti neanche di carattere economico, come confermato dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'11 giugno 2020 e

ribadito dal successivo analogo decreto del 7 agosto 2020.

Pertanto, l'Utlim comunica a chi ne fosse interessato, che ha preso contatti con **un legale di fiducia che depositerà presso il giudice la richiesta di ottemperare a quanto previsto in favore dei ricorrenti che hanno ricevuto risposta negativa dall'Asl**. Invitiamo perciò chi ha già fatto richiesta di avere garantito un servizio che copra l'intero fabbisogno ed ha ricevuto risposte negative, non pertinenti o aleatorie di prendere contatto con l'Utlim (utim@utimdirittihandicap.it – 011.889484 martedì, giovedì e venerdì dalle 10 alle 12) per verificare se ci sono le condizioni per dare mandato all'avvocato a procedere in giudizio o, se è necessario, ripresentare la richiesta.

Sentenze favorevoli

La conferma delle prestazioni dei Centri diurni come interventi di livello essenziale, quindi diritti esigibili, non comprimibili per esigenze di bilancio è stata dichiarata da diversi provvedimenti dell'Autorità giudiziaria. Citiamo, tra gli altri, la sentenza n. 189/2014 del Tar del Piemonte (già preceduta dall'ordinanza n. 388/2012 che sospese l'impugnata delibera del Consorzio socio-assistenziale Ciss 38 con sede in Cuorgnè Torino). Il provvedimento contestato prevedeva che «a seguito della riduzione dei finanziamenti che sta determinando l'impossibilità di garantire a tutti coloro che ne fanno richiesta di prestazioni (...) anche se rientranti nei Livelli essenziali di assistenza», le prestazioni del Centro diurno fossero soggette a «liste d'attesa per l'accesso a strutture semiresidenziali». Con la sentenza citata il Tar ha precisato che le prestazioni semiresidenziali per soggetti adulti con disabilità intellettiva grave «rientrano pacificamente nei Livelli essenziali di assistenza» e che «gli enti locali coinvolti sono (...) immediatamente tenuti a far fronte ai suddetti oneri (...) essendo stati vincolati ad applicare una disposizione immediatamente precettiva introdotta a tutela di una fascia di popolazione particolarmente debole». Occorre sempre ricordare che per «enti locali» si intende primariamente la Regione, che tramite le Asl copre la quota più

rilevante della retta dei Centri diurni socio-sanitari, e poi del Comune (o Consorzio socio-assistenziale, obbligato ad intervenire qualora l'utente non fosse nella condizione economica – a norma di legge – di coprire la sua parte di retta). Nella sentenza viene altresì evidenziato che «gli enti locali sono tenuti a garantire i relativi servizi utilizzando tutti gli strumenti a loro disposizione per reperire i necessari fondi senza che su tale obbligo possano incidere i sempre più pressanti tagli economici».

Un anno prima, già la sentenza n. 326/2013 dello stesso Tar del Piemonte aveva dichiarato l'illegittimità delle «liste di attesa per la fruizione dei servizi di “educativa territoriale” per i disabili e di “assistenza domiciliare” per i disabili». Tuttavia, la motivazione includeva nella garanzia anche le prestazioni dei Centri diurni, poiché l'esigibilità del diritto è data dal fatto che tali «rientrano, a tutta evidenza, nelle definizioni di cui all'allegato 1.C., punti 8 e 9 (dedicati, nel quadro dei servizi socio-sanitari, all'assistenza territoriale», ma anche «semiresidenziale e residenziale del disabile, la quale deve comprendere anche prestazioni di riabilitazione)». Oltre a quella amministrativa, anche la magistratura ordinaria si è pronunciata a conferma della non comprimibilità delle prestazioni sanitarie e socio-sanitarie nei Centri diurni con la sentenza n. 893/2016 del Tribunale di Ancona, per la quale il diritto alle congiunte prestazioni residenziali e semiresidenziali della persona con disabilità grave è incomprimibile anche con riferimento a eventuali esigenze di bilancio.

Risorse per aprire

In aggiunta alle norme fondamentali richiamate dalla lettera dell'Utlim, occorre precisare che il Governo ha previsto risorse per i Centri diurni semiresidenziali, allo scopo di affrontare il periodo della pandemia da Covid-19. Alla chiusura delle strutture semiresidenziali per disabili (qualunque sia la loro denominazione a livello regionale, a carattere socio-assistenziale, socio-educativo, polifunzionale, socio-occupazionale, sanitario e socio-sanitario), disposta con il decreto legge 18/2020, ha fatto seguito il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (dpcm) del 26 aprile 2020, con cui, all'articolo 8, se ne è autorizzata la riapertura

in presenza di specifici protocolli concernenti il rispetto delle disposizioni per la prevenzione del contagio e la tutela della salute degli utenti e degli operatori. In termini di risorse economiche, l'articolo 104, comma 3, del Decreto Rilancio (decreto legge n. 34 del 19 maggio 2020) ha istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, il "Fondo di sostegno per le strutture semiresidenziali per persone con disabilità", nel limite di spesa di 40 milioni per il 2020, da trasferire al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri. Le risorse del Fondo sono indirizzate al riconoscimento di indennità agli enti gestori delle strutture semiresidenziali per persone disabili, che, in conseguenza dell'emergenza epidemiologica, hanno dovuto affrontare oneri non previsti per l'adozione di sistemi di protezione individuale del personale e degli utenti. Il nuovo Dpcm del 23 luglio 2020 ha definito i criteri di priorità delle modalità di attribuzione delle indennità agli enti gestori delle strutture semiresidenziali per persone con disabilità che, in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 hanno affrontato gli oneri derivati dall'adozione di

sistemi di protezione del personale e degli utenti, limitatamente alle spese sostenute dalle medesime strutture a partire dal 17 marzo 2020 fino al 31 luglio 2020. Le spese ammissibili coprono un'ampia gamma di ausili e servizi. Li riportiamo integralmente: «a) acquisto di strumenti diagnostici o di misurazione della temperatura; b) formazione specifica del personale relativamente alle modalità con le quali prevenire la trasmissione dell'infezione da Sars Cov-2; c) acquisto di prodotti e sistemi per l'igiene delle mani, igiene respiratoria, nonché dispositivi di protezione individuale, incluse le mascherine di tipo chirurgico; d) costi di sterilizzazione delle attrezzature utilizzate e sanificazione ambientale; e) interventi di manutenzione ordinaria e sanificazione degli impianti di climatizzazione; f) acquisto di strumenti per la comunicazione delle informazioni di sicurezza; g) acquisto di tablet e dispositivi per videochiamate; h) trasporto aggiuntivo derivante dalla riorganizzazione delle attività dovuta alla chiusura delle strutture semi residenziali». Non ci sono più scuse: i Centri diurni devono riaprire a pieno regime.

Pensione di invalidità, più che raddoppiato l'importo... *(segue da pag. 35)*

in aggiunta, che finalmente qualcuno si decida a presentare un altro ricorso diretto a richiedere un importo corrispondente al minimo vitale economico.

Bocciata in primo grado dal Tribunale di Torino, la causa è stata ritenuta «non manifestamente infondata» dalla Corte di Appello di Torino, che ha inviato gli atti alla Corte Costituzionale nel maggio del 2019.

Fino a prima della sentenza, infatti, l'importo «maggiorato» (a 651 euro) della pensione di invalidità era riconosciuto solo al compimento dei sessanta anni di età, situazione che poneva in essere, secondo la Corte costituzionale, una disparità immotivata. Perché la ricorrente, cinquantenne con grave disabilità, invalida totale dalla nascita, avrebbe dovuto godere di

condizioni diverse, meno favorevoli, di una persona nelle stesse condizioni, solo con dieci anni di più? Non solo, tra i rilievi che la Corte di Appello ha inviato alla Consulta spiccava quello dell'inadeguatezza dell'importo: «Insufficiente a garantire il soddisfacimento delle minime esigenze vitali», figurarsi ad un mantenimento dignitoso come quello sancito dalla Costituzione all'articolo 38.

Ora che il risultato è «una conquista per tutti», Bozza osserva: «Il percorso è stato accidentato e faticoso, forse impossibile per una famiglia da sola; l'esito ha confermato il valore del volontariato promotore dei diritti, capace di creare vero riconoscimento della dignità dei più deboli e di mobilitare a loro favore ingenti risorse economiche».